

# Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea

del 20 dicembre 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>1</sup> sulle misure economiche esterne;

viste le disposizioni dell'accordo in forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea,

*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

## **Art. 2** Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso:

Voce di tariffa <sup>3</sup>	Designazione della merce	Quantitativi
0505.1090	Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	13.2 t netto
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	38.5 milioni l
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	14.3 milioni l
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	266.2 t netto
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	108.9 t netto

---

## **Art. 3** Dazi all'importazione

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge del 9 ottobre 1986<sup>4</sup> sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

**RS 632.422.0**

1 RS **946.201**

2 FF **2000** 4355

3 RS **632.10** Allegato

4 RS **632.10**

**Art. 4** Assegnazione delle quote di contingente doganale

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande; per i prodotti delle voci di tariffa 2402.2020 e 2403.1000, l'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

<sup>2</sup> Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, l'assegnazione si fa proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

**Art. 5** Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'Amministrazione federale delle dogane corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

**Art. 6** Rimborso dei dazi

Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d'origine.

**Art. 7** Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996<sup>5</sup> relativo all'Accordo del 22 luglio 1972<sup>6</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

**Art. 8** Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

L'Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>5</sup> RS 0.632.401.3

<sup>6</sup> RS 0.632.401